

Statuto del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa (CCEE)

Il 10 gennaio 1977 il Santo Padre Paolo VI, nell'udienza concessa all'allora Prefetto della Congregazione per i Vescovi, Card. Sebastiano Baggio, ha approvato ufficialmente la costituzione e gli Statuti del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (Cf. Notiziario C.E.I. n. 3, 28 marzo 1977, pag. 44).

Il Consiglio era stato fondato nel marzo 1971 – con Statuti “ad experimentum” – in attuazione della riflessione conciliare intorno alla collegialità e alla collaborazione tra Vescovi; ma già fin dal novembre del 1965, durante l'ultima sessione conciliare, si erano incontrati i Presidenti delle 13 Conferenze Episcopali di allora, per discutere sulle possibilità di una effettiva collaborazione.

Successivamente – sempre come frutto dello spirito del Concilio Vaticano II – sono stati tenuti i primi Simposi, per un approfondimento dei temi più urgenti richiesti dal momento storico, quali “Le strutture diocesane post-conciliari” (1967) e “Il prete nel mondo e nella Chiesa oggi” (1969).

Negli anni successivi sono stati tenuti altri sei Simposi, le cui relazioni sono state riportate di volta in volta nei Notiziari della C.E.I.

Giovanni Paolo II, nell'udienza del 2 dicembre 1995, concessa al Cardinale Prefetto della Congregazione dei Vescovi, Card. Bernardin Gantin, ha approvato il seguente nuovo testo di Statuto del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi (non più episcopali) d'Europa.

Le norme aggiornate rispondono alle nuove esigenze, sorte con il cambiamento dell'assetto geopolitico dell'Europa dopo la svolta del 1989, e hanno lo scopo di promuovere una più intensa collaborazione tra le Conferenze e con la Sede Apostolica.

DECRETO DI APPROVAZIONE

Per rafforzare l'affetto collegiale e prestarsi reciproco aiuto tra Conferenze Episcopali d'Europa, è sorto il Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE), le cui norme direttive furono approvate dal Sommo Pontefice Paolo VI nell'udienza del 10 gennaio 1977.

Trascorsi da allora quasi vent'anni, sono state presentate alla Santa Sede le nuove norme, che devono opportunamente promuovere una più

stretta congiunzione tra le Conferenze e una più stretta collaborazione con la Sede Apostolica.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza del giorno 2 dicembre 1995, sulla base di quanto riferitogli dal sottoscritto Prefetto della Congregazione per i Vescovi e sentita la Segreteria di Stato, ha valutato e approvato il nuovo Statuto del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa, secondo l'esemplare allegato.

Lo stesso Statuto, perciò, secondo i modi e i tempi determinati dallo stesso Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa, potrà essere promulgato.

Dato a Roma, dalla sede della Congregazione per i Vescovi, il 2 dicembre 1995.

JORGE MARÍA MEJÍA
segretario

BERNARDIN card. GANTIN
prefetto

TESTO DELLO STATUTO

ART. 1

Natura e finalità

Il Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa (CCEE) è un organismo di comunione tra le Conferenze Episcopali d'Europa, che ha come fine, in un mondo che tende verso una più piena unità, la promozione e la custodia del bene della Chiesa. E in particolare:

- l'esercizio della collegialità nella comunione gerarchica *cum et sub* il Romano Pontefice;
- la pratica di una più stretta comunicazione e cooperazione tra i Vescovi e le Conferenze Episcopali europee, nel rispetto della funzione e delle competenze proprie di ciascuno, per promuovere e ispirare la nuova evangelizzazione in ambito europeo;
- la promozione della comunione con i consigli delle Conferenze Episcopali degli altri continenti;
- il sostegno alla collaborazione ecumenica in Europa, per ristabilire l'unità dei cristiani;
- la testimonianza ecclesiale nella società europea.

ART. 2
Funzioni

In vista dell'adempimento delle finalità esposte all'art. 1, il Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa:

- cura la collaborazione e la comunicazione delle Conferenze Episcopali nelle iniziative della nuova evangelizzazione;
- provvede alla comunicazione delle risorse, delle esperienze pastorali e delle informazioni;
- coopera con i consigli delle Conferenze Episcopali degli altri continenti;
- in ambito ecumenico collabora in modo speciale con la Konferenz Europäischer Kirchen (KEK, Conferenza delle Chiese europee);
- attraverso la sua funzione rende presente la Chiesa nella società europea.

ART. 3
Membri

§ 1. Al Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa appartengono quali membri tutte le Conferenze Episcopali presenti in Europa, rappresentate di diritto dal loro Presidente, che gode di voto deliberativo. Ogni Conferenza Episcopale ha diritto di inviare un secondo Vescovo alle Assemblee con voto solamente consultivo.

§ 2. Qualora il Presidente di una Conferenza Episcopale sia impedito, dimandi il diritto di voto deliberativo al secondo Vescovo della sua Conferenza Episcopale, di cui al § 1, oppure in sua mancanza deleghi un altro Vescovo della sua Conferenza Episcopale perché partecipi all'Assemblea con voto deliberativo.

§ 3. L'Assemblea plenaria può equiparare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali i Vescovi rappresentanti dell'episcopato delle regioni in cui non è stata costituita una Conferenza Episcopale.

§ 4. I Vescovi che non appartengono a Conferenze Episcopali saranno associati in modo opportuno alle attività del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa.

ART. 4
Organi

§ 1. Si tenga almeno un'Assemblea plenaria l'anno, in data e luogo fissati dalla precedente Assemblea plenaria o dalla Presidenza.

L'Assemblea plenaria è convocata inoltre su richiesta della stessa Assemblea o della Presidenza o di almeno dieci membri.

Gli atti collegiali si compiono a norma del can. 119 nn. 1 e 2 del *CJC*.

Le dichiarazioni del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa possono essere emesse qualora, presenti almeno i due terzi dei membri, vi sia unanimità, e devono essere trasmesse alla Santa Sede prima della pubblicazione.

L'ordine del giorno, steso dal Presidente, e il verbale, redatto dal Segretario Generale, vengono inviati in tempo utile tanto ai membri del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa quanto alla Congregazione per i Vescovi.

§ 2. La Presidenza, che guida i lavori del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa, è composta dal Presidente e dai due Vice-Presidenti eletti dall'Assemblea plenaria tra i Presidenti delle Conferenze Episcopali per un quinquennio; trascorso tale periodo possono essere confermati per un altro quinquennio.

Il Presidente, qualora cessi dalla funzione di presidente della propria Conferenza Episcopale, rimane in quella di Presidente o Vice-Presidente del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa nei pieni diritti che gli competono per la carica.

§ 3. Il Presidente rappresenta il Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa.

§ 4. L'Assemblea plenaria nomina o istituisce delegati o commissioni permanenti perché si occupino stabilmente di questioni relative a un determinato genere di problemi o a una particolare categoria di persone; dalla Presidenza possono essere costituite commissioni *ad tempus* (ad esempio per la preparazione dell'Assemblea, ecc.).

§ 5. Il Segretario Generale, che dirige il Segretariato del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa secondo modalità definite dal Presidente, viene eletto per un quinquennio dall'Assemblea plenaria.

Il Segretariato è a servizio dell'Assemblea plenaria, della Presidenza, del Presidente, dei delegati e delle commissioni, e inoltre chiede i documenti e i decreti alle Segreterie delle singole Conferenze Episcopali e comunica per questioni di utilità con i membri del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa.

Gli aiutanti maggiori del Segretariato (ad esempio il Segretario aggiunto), sono nominati dalla Presidenza.

§ 6. La sede del Segretariato è definita dall'Assemblea plenaria, tenuto conto del parere della Presidenza.

ART. 5

Collaborazione speciale

La collaborazione degli Episcopati delle nazioni dell'Unione europea, negli ambiti che riguardano la stessa Unione europea, viene demandata alla Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), che deve esercitare le sue funzioni, nel rispetto della propria natura definita nello Statuto, in stretta comunione con il Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa e i suoi Organi.

ART. 6

Attività

§ 1. Qualora circostanze particolari o la necessità pastorale lo consiglino, l'Assemblea plenaria stabilisce:

- la convocazione di congressi o simposi dei Vescovi;
- assemblee cosiddette «di settore», a cui sono invitati i Vescovi che nelle rispettive Conferenze Episcopali rivestono una funzione speciale (ad esempio per la pastorale dei migranti, per i mezzi di comunicazione sociale);
- la convocazione di Assemblee ecumeniche europee;
- altre attività per l'adempimento delle finalità e delle funzioni (di carattere internazionale) previste per il Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa, di cui agli artt. 1-2.

Prima che tali decisioni siano portate a compimento, conviene che sia interpellata la Santa Sede.

A questi congressi e assemblee sia invitata la Sede Apostolica.

§ 2. Per diffondere l'informazione e discutere i problemi comuni il Segretario Generale invita i Segretari delle Conferenze episcopali europee a riunirsi, d'accordo con la Presidenza.

ART. 7

Spese

Le spese vengono sostenute da contribuzioni volontarie delle Conferenze Episcopali, a cui il Segretariato chiede di partecipare secondo la volontà e le possibilità.

ART. 8

Modificazione dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato con il consenso dei due terzi dei membri del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa che godono del voto deliberativo e con il consenso della Sede Apostolica.